

pizzerie, ristoranti, paninoteche e simili), la tariffa unitaria è inoltre ridotta nella misura sotto indicata nel caso di:

- a) abitazione con un unico abitante **25%**;
- b) abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune **25%**; **la limitazione di cui sopra non si applica alle abitazioni ricadenti nel centro Urbano di Falerna Marina con i quartieri di Guori – Cartolano – Brescia – Marevitano – Petraro e la Giungla**;
- c) locali, diversi dalle abitazioni e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti Organi per l'esercizio dell'attività (*bar – pizzerie – chioschi – negozi – sale da gioco e di divertimento e simili*): **25%**;
- d) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: **25%**;
- e) utenti iscritti negli elenchi dell'A.I.R.E: 25% indipendentemente da dove è ubicata l'abitazione;

Le riduzioni tariffarie di cui ai commi precedenti vengono applicate in base ad elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, **integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo**, le stesse sono concesse a domanda degli interessati, debitamente e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette;

→ **Vista** altresì la delibera C.C. n° 03 del 28.02.2005, con la quale si approvava quanto segue:

di integrare l'art. 26 del Regolamento T.A.R.S.U. per come segue:

f) alberghi, con le annesse attività di cui alla categoria 4^a (cioè bar, ristoranti, sale di convegni, teatri cinematografici, osterie, trattorie, caffè ecc.). la tariffa unitaria viene ridotta nella misura pari al 30%, purchè l'attività principale e quelle annesse vengano svolte per tutto l'anno effettivamente indipendentemente della durata della licenza.

→ **Vista** la precedente delibera G.C. N° 37 del 02/03/2011, con la quale si determinavano le tariffe dell'anno 2011 per come segue:

CATEGORIA	Anno 2011
Cat.1) Case, appartamenti locali ad uso di abitazione	1,44310
Cat.2) Locali destinati ad uffici pubblici e privati professionali e simili	1,63552
Cat.3) stabilimenti industriali, edifici, locali destinati a negozi e botteghe da uso commerciale artigianale pubbliche rimesse, depositi bagagli ect.	3,17474
Cat.4) locali destinati a circoli sale di convegni, teatri, cinematografici, esercizi pubblici, osterie, trattorie, ristoranti, caffè, bar ecc	3,46329
Cat.5) alberghi, collegi, convitti, seminari, pensioni, case di cura, sale per biliardo e simili	3,27105
Cat. 6) campeggi, e qualsiasi altra area scoperta ad uso privato ove possono prodursi rifiuti	0,96213

→ **Dato atto** che è pervenuta istanza volta a dettagliare le tariffe sopra esposte e precisamente:

→ Prevedere la riduzione del 50 % di tutte le unità abitative ubicate nei centri storici di Falerna e Castiglione Marittimo utilizzati esclusivamente come magazzini commerciali (categoria 3);

→ **Ritenuto** che la proposta possa essere accolta atteso che va incontro a legittima esigenza del richiedente;

→ **Ritenuto** che la variazione di cui sopra non ha un impatto sensibile sulle entrate comunali e che la riduzione può essere facilmente riacquisita grazie al lavoro di recupero;

→ **Dato atto** pertanto che la copertura finanziaria dei costi di gestione del servizio RSU può essere garantita senza la necessità di variare la Tassa per l'anno 2012;

→ **Ritenuto** conseguentemente di CONFERMARE l'aliquota TARSU per le varie categorie previste nel Regolamento per come approvato già nel 2011 prevedendo ulteriori due orme di riduzioni e precisamente;

Cat.3) stabilimenti industriali, edifici, locali destinati a negozi e botteghe da uso commerciale artigianale pubbliche rimesse, depositi bagagli ect.

1. Riduzione 50 % per i locali adibiti a magazzino commerciale e situati nei centri storici di Falerna Centro Capoluogo e Castiglione marittimo;

→ **Dato atto** ancora che con l'avvio del servizio di raccolta differenziata porta a porta, e quindi con la graduale eliminazione dei cassonetti utilizzati con il metodo della raccolta stradale, non si applica la riduzione del 40% ex articolo 25 del Regolamento Comune Tarsu nonché le riduzioni previste sulla base della distanza dal cassonetto precedentemente applicata ai cittadini che possedevano utenze nella zona perimetrata come da planimetria allegata alla delibera;

→ **Acquisiti** i pareri *ex art. 49 D.L.gs 267/2000*;

→ **Con** voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e per l'effetto;

- **Di CONFERMARE** l'aliquota TARSU per le varie categorie previste nel Regolamento con gli stessi importi e modalità di applicazione dell'anno 2011 per come segue:

CATEGORIA	Anno 2011
Cat.1) Case, appartamenti locali ad uso di abitazione	1,44310
Cat.2) Locali destinati ad uffici pubblici e privati professionali e simili	1,63552
Cat.3) stabilimenti industriali, edifici, locali destinati a negozi e botteghe da uso commerciale artigianale pubbliche rimesse, depositi bagagli ect.	3,17474
Cat.4) locali destinati a circoli sale di convegni, teatri, cinematografi, esercizi pubblici, osterie, trattorie, ristoranti, caffè, bar ecc	3,46329
Cat.5) alberghi, collegi, convitti, seminari, pensioni, case di cura, sale per biliardo e simili	3,27105
Cat. 6) campeggi, e qualsiasi altra area scoperta ad uso privato ove possono prodursi rifiuti	0,96213

- **Di dare atto** che alla tassa di cui sopra si applicano le seguenti condizioni e riduzioni:

1. abitazione con un unico abitante **25%**;
2. abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune **25%**; **la limitazione di cui sopra non si applica alle abitazioni ricadenti nel centro Urbano di Falerna Marina con i quartieri di Guori – Cartolano – Brescia – Marevitano – Petrarò e la Giungla;**
3. locali, diversi dalle abitazioni e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti Organi per l'esercizio dell'attività (*bar – pizzerie – chioschi – negozi – sale da gioco e di divertimento e simili*): **25%**;
4. agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: **25%**;
5. utenti iscritti negli elenchi dell'A.I.R.E: 25% indipendentemente da dove è ubicata l'abitazione;
6. **Riduzione 50 % per i locali adibiti a magazzino commerciale e situati nei centri storici di Falerna Centro Capoluogo e Castiglione marittimo;**

- **Di confermare** che per gli alberghi, con le annesse attività di cui alla categoria 4^a (cioè bar, ristoranti, sale di convegni, teatri cinematografi, osterie, trattorie, caffè ecc.). la tariffa unitaria viene ridotta nella misura pari al **30%**, purchè l'attività principale e quelle annesse vengano svolte per tutto l'anno effettivamente indipendentemente della durata della licenza;
- **Di precisare** che la riduzione del 40% ex art. 25 del Regolamento TARSU è priva di efficacia, stante lo svolgimento del servizio di raccolta con la modalità porta a porta che ha determinato l'eliminazione dei cassonetti;
- **Di rendere** la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione avente lo stesso esito della precedente.